

# UNIONE MONTANA VALLE VARAITA

## SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ASSOCIATO

(Comuni di: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo)

Piazza Marconi, 5 – 12020 Frassino (CN)  
Tel. 0175.978318 – Fax 0175.978949  
www.uniovevallevaraita.it  
sportellounico@vallevaraita.cn.it  
PEC: suap.monviso@legalmail.it

Protocollo N. 0003128/76/2018 S.U.

D.M. 10/11/2011 ART. 3  
Marca da bollo da € 16,00 annullata e  
conservata in originale a cura del  
richiedente, riportante i seguenti estremi:  
Data: 28/04/2018  
Identificativo: 01162011515755

**Pratica SUAP N. 76/2018**

**PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO N. 42/2018 DEL PROCEDIMENTO UNICO**

### IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA UNICA

Vista la domanda di procedimento unico ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., presentata in data 28/02/2018, prot. 822/2018, da

- **Seymandi Mattia**, nato a SALUZZO il 14/04/1995, residente in Borgata Lantermini n. 9/A SAMPEYRE, Codice fiscale SYMMTT95D14H727D

per la **ristrutturazione edilizia di fabbricato esistente per la realizzazione di due alloggi vacanze ai sensi della L.R. n.34-1988**, in Borgata Lantermini/snc del Comune di SAMPEYRE, in catasto al foglio 92, numero 528 sub 3;

Visto il D.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 160/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive, firmata dal Presidente dell'Unione Montana valle Varaita e dai Sindaci dei Comuni associati in data 07/10/2016;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Montana Valle Varaita nr. 38 del 29/12/2017, con il quale viene conferito l'incarico di Responsabile del servizio;

Considerato che l'istanza di cui sopra ha dato luogo all'avvio del procedimento unico, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010 e ss.mm.ii. in data 05/03/2018;

Atteso che nel procedimento sono stati coinvolti:

- Comune di SAMPEYRE;

Preso atto delle seguenti determinazioni delle Amministrazioni competenti, con le quali vengono dati i consensi alla realizzazione dell'intervento:

- Permesso di Costruire n. 7/2018 rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sampeyre in data 26/06/2018;

- Autorizzazione n. 8/2018 ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per interventi in zona soggetta a vincolo di tutela paesistico ambientale, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sampeyre in data 18/05/2018 in virtù di subdelega ai sensi della L.R. 32 del 01/12/2008;

Vista la relazione tecnica di asseverazione e le dichiarazioni allegate all'istanza di Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001, a firma del tecnico progettista;

Vista la Circolare della Regione Piemonte prot. 13673/DB 2000 del 17/06/2014 "precisazioni in merito all'art. 48 L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 3/2013 e dal DPR 380/01 e s.m.i.";

Salvi ed impregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi;

il Responsabile della Struttura Unica per le attività produttive dell'Unione Montana Valle Varaita, assume il seguente

## PROVVEDIMENTO

1. Sulla scorta dei consensi delle Amministrazioni competenti, è assentita la **ristrutturazione edilizia di fabbricato esistente per la realizzazione di due alloggi vacanze ai sensi della L.R. n.34-1988**, in Borgata Lantermini/snc del Comune di SAMPEYRE, in catasto al foglio 92, numero 528 sub 3;
2. La realizzazione è assentita nel rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei seguenti atti che si allegano a far parte integrante del presente provvedimento:
  - Permesso di Costruire n. 7/2018 rilasciato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sampeyre in data 26/06/2018;
  - Autorizzazione n. 8/2018 ai sensi del D.Lgs. 42/2004 per interventi in zona soggetta a vincolo di tutela paesistico ambientale, rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Sampeyre in data 18/05/2018 in virtù di subdelega ai sensi della L.R. 32 del 01/12/2008;
3. Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante notifica. Copia dello stesso è trasmessa alle Amministrazioni interessate, nonché pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente e del Comune sede dell'intervento.
4. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del presente atto; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. In caso di varianti, i termini di cui sopra sono riferiti al Provvedimento originale.
5. Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 241/90, gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R., o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Frassino, lì 31/07/2018

**Il Responsabile della Struttura**

*(Marchetti geom. Paolo)*

documento firmato digitalmente